



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/9142296 - 079/4123288

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossoine

CIRCOLARE N. 04/2024-25

Pozzomaggiore, 04/09/2024

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO

ALLA DSGA - AGLI ATTI - AL SITO WEB

OGGETTO: libera professione - autorizzazione per a. s. 2024-2025.

A seguito del Collegio dei Docenti, del 02.09.2024, in merito alle comunicazioni e chiarimenti inerenti all'oggetto dati, si comunica, al personale interessato all'autorizzazione per l'esercizio della libera professione o similari, di provvedere all'inoltro delle richieste, con riferimento al regime delle incompatibilità previsto dall'art. 508 del D.lgs. 297/94, art. 53 del D.lgs. 165/01 e Legge 190/2012 (circ. MIUR n. 497/2002, circ. MIUR n. 1584/2005), onde consentire l'avvio dei procedimenti amministrativi relativi al corrente anno scolastico. Tale autorizzazione è necessaria sia per l'esercizio della libera professione (quella per cui è prevista l'iscrizione a un albo professionale), sia per l'esercizio di attività retribuite e no, temporanee e occasionali, ivi compresi gli incarichi da parte di amministrazioni pubbliche, con le eccezioni di cui al comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001.

Si ricorda che tale esercizio non deve creare pregiudizio alla funzione docente e deve essere compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio.

Si ricorda, inoltre che, per quanto riguarda le lezioni private, la materia è regolamentata dall'art. 508, commi 1, 2 e 3 del D.lgs. 297/94 (incompatibilità) che stabilisce confini netti per l'esercizio di tale attività:

1. al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto;
2. al personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il Dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza;
3. ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il D.S. può vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, "sentito il consiglio di istituto";

L'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità già dettata dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957, ossia l'incompatibilità con:

1. cumulo di impieghi pubblici;
2. industria;
3. commercio;
4. dipendenze da privati;
5. cariche in società costituite a fini di lucro.



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/9142296 - 079/4123288

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossuine

Per quanto riguarda le deroghe al principio di esclusività, con la regolamentazione della possibilità di svolgere altri incarichi, si rinvia ai paragrafi successivi.

Disposizioni specifiche per il personale docente

Per quanto riguarda il personale docente, il legislatore, oltre alle norme più generali del pubblico impiego, ha previsto una *lex specialis*: l'art. 508, commi da 7 a 14, del D.lgs. 297/1994 stabilisce specifiche previsioni per gli insegnanti. In particolare:

- il comma 7 prevede il divieto di cumulo di impieghi pubblici;
- il comma 10, prevede che il personale docente non possa:
 - esercitare attività commerciale, industriale e professionale;
 - assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati;
 - accettare cariche in società costituite a fine di lucro (tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato).

Rispetto agli altri dipendenti pubblici, l'art. 508 prevede alcune deroghe significative al principio di esclusività:

- ai docenti è concessa la possibilità di sostenere lezioni private e di esercitare la libera professione nei limiti di legge.

Attività espressamente vietate

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano alcune attività che, a seguito di indirizzi giurisprudenziali o particolari disposizioni, sono ritenute incompatibili:

- le attività di Co.Co.Co e tutte le attività professionali con collaborazione continuata;
- gli incarichi che si svolgano a favore di soggetti fornitori di beni o servizi, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipino a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;
- gli incarichi che si svolgano nei confronti di soggetti verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolga funzioni di controllo, di vigilanza o sanzionatorie, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge;
- gli incarichi che, per il tipo di attività o per l'oggetto, possano creare nocimento all'immagine dell'amministrazione, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni di cui il dipendente sia a conoscenza per ragioni di ufficio;
- le attività per le quali l'incompatibilità è prevista dal D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che disciplina l'inconferibilità e l'incompatibilità degli incarichi presso le amministrazioni pubbliche.



ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/9142296 - 079/4123288

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossoine

Precisazioni sulle società

Riguardo agli incarichi in società costituite a fine di lucro va precisato che:

- il dipendente pubblico non può essere nominato amministratore, consigliere, sindaco, ecc. (salvo che non si tratti di nomine riservate allo Stato), ma può essere socio, cioè titolare di azioni, perché è libero di investire i propri soldi come ritiene più opportuno;
- nel caso di società cooperative (caratterizzate dalla prevalenza, e in alcuni casi dalla esclusività, dei fini mutualistici rispetto a quelli di lucro), è possibile ricoprire incarichi;
- personale in regime di part time non superiore al 50% dell'orario;

Ai sensi dell'art. 1, commi da 57 a 61 della L. 662 del 23/12/1996, i dipendenti in regime di *part time* fino al 50% dell'orario possono svolgere un'altra attività lavorativa sia come dipendente (ma non con una Amministrazione Pubblica, essendo assolutamente escluso il cumulo di impieghi) sia come lavoratore autonomo, a condizione che tali attività non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività di servizio del dipendente.

Si richiama l'attenzione del personale docente ed ATA alla circ. n. 1584/2005 del MIUR riguardante l'oggetto. Si ribadisce che, per i dipendenti pubblici, vige il divieto di svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o preventivamente autorizzati dalle amministrazioni alle quali appartengono. L'art. 53, comma 7 del D.lgs. 165/2001 ha ribadito l'obbligo per i soggetti (siano essi pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici o privati) che intendano conferire incarichi retribuiti, di richiedere preventivamente l'autorizzazione alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti stessi. Le predette amministrazioni hanno 30 giorni di tempo dalla ricezione della richiesta per pronunciarsi.

Si richiama la sanzione per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione, ai sensi dei commi 8 e 9, art. 53 del D.lgs. 165/01: *"se l'attività svolta dal dipendente e ricadente nei casi sopra indicati viene svolta senza informazione e previa autorizzazione del D.S. si applica la risoluzione del contratto e l'applicazione del danno erariale, con restituzione delle somme guadagnate dal dipendente per il periodo di vigenza del contratto viziato dal difetto di incompatibilità"*.

Al fine di evitare le sanzioni previste dal sopra richiamato art. 53, è doveroso il rispetto dei termini di legge per acquisire la prescritta autorizzazione che non può essere concessa a sanatoria per incarichi già conferiti e addirittura espletati, e come tali passibili di sanzioni.

Precisato che l'autorizzazione in questione può essere richiesta all'amministrazione di appartenenza dai soggetti pubblici o privati che intendano conferire l'incarico o dal dipendente interessato, è onere di quest'ultimo informare i soggetti esterni che, in ogni caso, la richiesta deve essere inoltrata a questo Istituto prima del conferimento dell'incarico, nel rispetto dei tempi per istruire la pratica, tenuto conto che comunque l'amministrazione ha tempo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza per concedere la prescritta autorizzazione.



MIM
Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Unione europea
Fondo sociale europeo



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Piano
di Azione
Coesione

FUTURA

LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PROGETTO DI RIFORMA SCOLASTICA



Fondazione
di Sardegna

ISTITUTO COMPRENSIVO POZZOMAGGIORE

SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

SSIC80200L - C.F. 80008250906 - Codice Univoco Ufficio: UFVLD8 - tel. 079/9142296 - 079/4123288

Sito web: www.icpozzomaggiore.edu.it - e-mail: ssic80200l@istruzione.it - PEC: ssic80200l@pec.istruzione.it

Via S. Pietro 37/A - 07018 POZZOMAGGIORE

Sedi associate Bonorva, Padria, Cossoine

La circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 06 del 1997, in merito all'attività agricola sottolinea che la stessa rientra tra quelle compatibili con il rapporto di impiego solo se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Il Tar Basilicata - Potenza, con sentenza 195 del 2003, ha evidenziato inoltre che, in relazione all'esercizio di attività agricole, l'apertura della partita Iva non è di per sé un elemento che rende incompatibile il suo esercizio, purché la stessa comporti un impegno modesto e non abituale o continuato durante l'anno. Pertanto, quest'attività sarà autorizzabile, con l'unico limite che la stessa non richieda un impegno assiduo, incompatibile, come tale, con lo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno. Spetta sempre al Dirigente scolastico valutare in concreto la compatibilità dell'attività di imprenditore agricolo e verificare che le modalità di svolgimento presentino caratteristiche tali da non interferire con l'attività lavorativa ordinaria del docente.

Per maggiori dettagli:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/documenti/Lavoro%20pubblico/Rapporto%20di%20lavoro%20pubblico/criteri_generali_in_materia_di_incarichi_vietati.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-07-22&atto.codiceRedazionale=097A5826&elenco30giorni=false

La modulistica è allegata alla presente circolare e dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo istituzionale della scuola ssic80200l@istruzione.it. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico dell'Istituto che, dopo averla esaminata, concederà o meno l'autorizzazione.

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito *web* dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.lgs. n. 82/2005.

Cordiali Saluti.

**Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Livesu**

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)*